



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA
PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL
TERRITORIO

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI FONDI STANZIATI DALLA L.R. 7/2007 A FAVORE DELL'INIZIATIVA MOBILITÀ DEI GIOVANI RICERCATORI IN GRUPPI DI RICERCA INTERNAZIONALI DELL'UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

TRA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio ó Centro Regionale di Programmazione, codice fiscale 80002870923, nella persona del Direttore Dott. Gianluca Cadeddu, domiciliato per la carica presso il medesimo Centro Regionale di Programmazione, in Cagliari, via Cesare Battisti snc (di seguito denominata "RAS")

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, codice fiscale 80019600925 nella persona del Magnifico Rettore, prof.ssa Maria del Zompo, domiciliata per la carica presso la medesima Università, in Cagliari via Università n. 40, (di seguito denominato "BENEFICIARIO")
(in proseguo dette anche "PARTI")

PREMESSE

- Vista la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 7, "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna";
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 27/17 del 06.06.2017 avente ad oggetto: "Legge regionale 7 agosto 2007, n.7 Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna", con la quale l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro regionale di Programmazione assegna un finanziamento di € 500.000 a favore di **Programmi di mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca internazionali** delle Università di Cagliari e Sassari e dei ricercatori e giovani medici del Sistema sanitario regionale così ripartito: 250.000,00 euro per l'Università di Cagliari, 170.000,00 euro per l'Università di Sassari e 80.000,00 euro per ricercatori e giovani medici del Sistema sanitario regionale;
- Vista la successiva comunicazione del 7.12.2017, Prot. 8872 che integra il su citato importo a servizio del programma di ulteriori 100.000,00 a esclusiva integrazione della parte relativa ai ricercatori e giovani medici del sistema sanitario regionale

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse facenti parte integrante della Convenzione:

ART.1 ó Finalità

La presente convenzione disciplina le modalità di attuazione del **Programmi di mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca internazionali** dell'Università degli studi di Cagliari, prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.27/17 del 06.06.2017 e a valere sui fondi della Legge regionale 7 agosto 2007, n.7 -Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna, annualità 2017.

Art.2 - Modalità di esecuzione del progetto

Il BENEFICIARIO si obbliga a realizzare il Programma oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di settore. In particolare, predisponendo bandi di evidenza pubblica volti ad individuare, secondo le condizioni adottate dall'Ateneo, le figure beneficiarie del contributo previsto dalla presente convenzione.

Art. 3 ó Finanziamento delle iniziative

La Regione Autonoma della Sardegna trasferirà, in un'unica soluzione anticipata, l'importo totale relativo al **Programma di mobilità dei giovani ricercatori in gruppi di ricerca internazionali** all'Università degli studi di Cagliari, secondo la disponibilità di cassa, la somma di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), da accreditare su € Giro Conto BANKITALIA n. 520300037390, IBAN IT3300100003245520300037390.

Il finanziamento concesso dalla RAS dovrà essere utilizzato per spese inerenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione del programma oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Periodo di ammissibilità dei costi

Il Contributo è concesso sui costi sostenuti e regolarmente rendicontati dal BENEFICIARIO a decorrere dalla data di esecutività della presente Convenzione ed entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Art. 5 ó Spese ammissibili

Le spese considerate ammissibili attengono esclusivamente ai costi di missione sostenuti e rendicontati nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 6 ó Rendicontazione delle attività e dei costi

Entro 90 giorni dalla conclusione delle iniziative, l'Ateneo presenterà la rendicontazione dei costi sostenuti alla RAS-CRP, con allegate copie del fascicolo del programma e/o dei programmi specificamente avviati, in formato cartaceo o digitale, che dovrà contenere i documenti afferenti a tutte le fasi di realizzazione delle iniziative.

Ciascun fascicolo deve contenere:

- una scheda di riepilogo costantemente aggiornata, indicante gli atti e i documenti in esso contenuti;
- la documentazione relativa ai bandi e agli avvisi pubblicati,
- la documentazione contabile e di spesa.

L'eventuale incongruità della spesa rilevata o il non corretto adempimento delle attività previste potrà comportare la restituzione in toto o in parte del finanziamento concesso.

Art. 7 ó Controlli e verifiche

L'Amministrazione regionale, fermo restando il ruolo ricoperto dall'Ateneo di Cagliari, potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli in ordine alla corretta implementazione delle attività finanziate anche con il supporto di personale specializzato esterno all'Amministrazione, con un preavviso all'Ateneo di almeno 10 giorni lavorativi.

L'eventuale incongruità della spesa rilevata o il non corretto adempimento delle attività previste potrà comportare la restituzione in toto o in parte del finanziamento concesso.

Art. 8 ó Obblighi dell'affidatario.

Ai fini della concessione del finanziamento, l'Università di Cagliari assume nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna la completa ed esclusiva responsabilità sulla corretta attuazione della parte di iniziativa di propria competenza. L'Università si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Art. 9 ó Clausola risolutiva espressa.

L'affidamento sarà considerato risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A..

La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.

Art. 10 ó Obblighi di pubblicità.

I bandi e gli eventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa di cui alla presente Convenzione dovranno citare espressamente il finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della Legge regionale 7 agosto 2007, n.7 ó Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna.

Art. 11 ó Obblighi di informazione.

L'Università di Cagliari si impegna a tenere informata la Regione Autonoma della Sardegna ó Centro Regionale di Programmazione, di tutte le eventuali modifiche e criticità inerenti l'iniziativa.

Art. 12 ó Obblighi di custodia.

Sarà cura dell'Università di Cagliari conservare tutta la documentazione originale relativa alle iniziative per almeno 5 anni, in modo da essere disponibile per eventuali controlli da parte dei funzionari della Regione Autonoma della Sardegna e/o di personale qualificato esterno ad essa.

Art. 13 ó Esecutività ed efficacia

L'efficacia della presente convenzione è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno di spesa ed è riferita all'annualità 2017.

Cagliari

Rettore
Università di Cagliari

Prof. ssa Maria Del Zompo

Direttore
Centro Regionale di Programmazione

Dott. Gianluca Cadeddu